

STATUTO DELLA W.A.F. – ONLUS WORLDWIDE ASSISTANCE FOUNDATION

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita, con sede in Lozza, Via Pravallo 1, l'organizzazione di volontariato denominata W.A.F. Onlus – Worldwide Assistance Foundation Onlus, in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione ha una durata illimitata.

Art. 2

Finalità e Attività

L'Associazione si ispira a principi di solidarietà e non ha fini di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere aiuti ed operare per i Paesi in via di sviluppo oltre che trattare emergenze, problemi di emarginazione e necessità di varia natura in Italia ed in tutto il Mondo.

La Convenzione Onu per i Diritti dell'Infanzia e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo rappresentano importanti fonti di ispirazione per la Worldwide Assistance Foundation Onlus.

I contenuti della W.A.F. Onlus – Worldwide Assistance Foundation Onlus, più avanti chiamata per brevità Associazione, sono democratici.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- Adozioni a distanza
- Serate di beneficenza
- Mercatini di beneficenza in occasione di raccolte pubbliche di fondi
- Mostre fotografiche
- Serate di sensibilizzazione con successiva raccolta fondi
- Incontri di sensibilizzazione nelle Scuole di ogni ordine e grado
- Incontri di sensibilizzazione in altri tipi di Enti, Associazioni, Aziende...
- Concerti e spettacoli teatrali di sensibilizzazione
- Attività di volontariato
- Edizioni di stampe periodiche e non
- Tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie
- Ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi di cui sopra

Con i fondi raccolti l'Associazione sostiene l'attività di altri Enti, Associazioni o Referenti Responsabili di Progetto presenti nei Paesi a cui è indirizzato l'aiuto.

A titolo esemplificativo:

- Adozioni a distanza
- Contributi per la costruzione di nuove aule scolastiche
- Contributi per la costruzione di strutture di accoglienza

- Contributi mirati al soddisfacimento di specifiche necessità della scuola, ostello, missione
- Sostegno economico ad attività volte alla alfabetizzazione e formazione di bambini ed adulti
- Sostegno economico a corsi di “auto aiuto” e di formazione professionale
- Sostegno a programmi di prevenzione sanitaria
- Contributo per l’acquisto delle attrezzature necessarie all’avvio di un’attività economica
- Ogni altro contributo indirizzato ad attività in linea con le finalità dell’Associazione

L’Associazione utilizzerà la denominazione W.A.F., unita all’acronimo O.N.L.U.S. ovvero Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in ogni comunicazione al pubblico o segno distintivo.

Art. 3 Soci

- Sono Soci dell’Associazione quelle persone che abbiano compiuto almeno 18 anni, che sottoscrivano il presente Statuto, ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato Esecutivo.
- Nella domanda di ammissione l’aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato Esecutivo.
- I Soci cessano di appartenere all’Associazione per:
 - a) Dimissioni volontarie
 - b) Per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno 2 anni
 - c) Per morte
 - d) Per indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo

Nei casi a), b) e c) è sufficiente una delibera del Comitato Esecutivo.

Nel caso d), la delibera del Comitato Esecutivo deve essere ratificata dall’Assemblea .
Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea dei Soci entro trenta giorni dal provvedimento.

- Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.

Art. 4 Diritti ed obblighi dei Soci

- I Soci hanno il diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato, di recedere dall’appartenenza all’Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione.
- I Soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5 Presidente onorario e Soci onorari

Il Presidente onorario viene nominato dall’Assemblea dei Soci.

Il Presidente onorario non ha diritto di voto e la sua carica ha durata illimitata.

I Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. Vengono nominati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Comitato Esecutivo.

I Soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli associati.

Art. 6 **Quote sociali**

La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea.

Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 7 **Sostenitori**

Possono aderire all'Associazione in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro libero contributo economico.

I Sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati periodicamente delle iniziative intraprese dall'Associazione.

Art. 8 **Organi e loro durata**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Comitato Esecutivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9 **Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aderenti all'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto economico preventivo e consuntivo.

Per convocare l'Assemblea, il Comitato Esecutivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad un altro socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ciascun socio può essere latore di una sola delega.

La delega deve esser scritta, può pervenire per posta o via email e può esser conferita solamente per singole assemblee con effetto per le successive convocazioni.

Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe e dell'esercizio del diritto di voto.

La convocazione può avvenire anche su domanda motivata e firmata di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci; in tal caso il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla richiesta di convocazione.

L'Assemblea può esser costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o mediante invio di email.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le votazioni si procede a voto palese, normalmente per alzata di mano.

Anche per l'elezione delle cariche sociali si procede per alzata di mano o a voce e subito si verbalizza.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Eleggere e revocare il Presidente
- Eleggere e revocare i membri del Comitato Esecutivo
- Eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri
- Definire il programma generale annuale e approvare il programma di attività proposto dal Comitato Esecutivo
- Approvare il Bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo
- Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto
- Stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci
- Discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- Modifica dello Statuto
- Scioglimento dell'Associazione
- Devoluzione del patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da 10 membri scelti fra i Soci. Nelle varie riunioni può avvalersi di esperti esterni che non hanno diritto di voto.

Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- Eleggere e revocare il Vice Presidente
- Nominare il Segretario ed il Tesoriere
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione
- Attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
- Assumere personale
- Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci
- Ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più membri del Comitato Esecutivo, il Comitato Esecutivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Esecutivo, è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza di voti.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Comitato Esecutivo.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

I bonifici bancari hanno sempre bisogno della firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Qualora il Comitato Esecutivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 12 **Il Tesoriere**

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- Predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di marzo
- Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti
- Provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo.

Art. 13 **Il Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- Provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati
- Provvedere al disbrigo della corrispondenza
- Redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo

Art. 14 **Collegio dei Proviviri**

- Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
- Il Collegio dirime le controversie interne all'Associazione ed esercita i poteri e le funzioni previste dagli art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
- Esso agisce su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata.
- Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione firmata e distribuita a tutti i Soci.

Art. 15 **Bilancio**

- Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti
- Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
- Il bilancio deve coincidere con l'anno solare

Art. 16

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative e contributi dei soci
- Attività finalizzate alla raccolta fondi
- Contributi privati
- Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche
- Contributi di organismi internazionali
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rimborsi derivanti da convenzioni
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sono intrasferibili.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato Esecutivo.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

Art. 17

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art.9 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

Art. 18

Norme finali

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti e future disposizioni legislative in materia.